



Comune di Sarconi

Provincia di Potenza

Città del Fagiolo IGP

AREA TECNICA

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE PUBBLICHE DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ VARIE *PERIODO GIUGNO -SETTEMBRE*



Pagina **1**

Piazza Municipio 11, 85050 Sarconi (PZ) - **Tel. 0975 66016** - Telefax 0975 66917

Cod. Fisc. 81000030767 P.IVA 00250580768

<http://www.comune.sarconi.pz.it>

E-mail: comunesarconi@rete.basilicata.it

(Posta Elettronica Certificata) comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it

ART. 1

I criteri generali disciplinano l'*occupazione degli spazi pubblici delle aree di cui all'allegata planimetria da utilizzare per attività varie per un periodo limitato da giugno a settembre*, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica perseguiti nei programmi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2

L'occupazione delle aree che può essere concessa agli esercizi pubblici per attività varie, va da un minimo di mq. 10,00 ad un massimo di mq. 60,00; la tariffa dal minimo di 10 mq. a mq. 40,00 è pari a € 150,00 e € 6,00 per ogni mq. eccedente i 40,00 fino ad un max di mq. 60,00.

Art. 3

La tariffa di cui al precedente punto 2 è riferita all'occupazione temporanea consentita dal **01 giugno al 30 settembre** di ciascun anno.

Art. 4

Per periodi diversi da quelli indicati nel precedente punto, è facoltà degli esercenti richiedere l'occupazione degli spazi, previo pagamento della tariffa giornaliera già prevista dal regolamento TOSAP.

Art. 5

Non è consentita l'occupazione fuori dagli spazi individuati nella planimetria allegata alla richiesta di occupazione temporanea, ad eccezione dell'occupazione momentanea per manifestazioni musicali – piano bar, che saranno autorizzate di volta in volta, il cui relativa canone sarà di € 0,50 per ogni mq. di superficie richiesta.

Sono escluse dal pagamento le manifestazioni organizzate per la promozione del territorio e quelle delle associazioni Onlus per scopi sociali.

ART. 6

Le eventuali limitazioni degli spazi dovranno avvenire, previa autorizzazione, con arredi a moduli facilmente removibili esclusivamente in ghisa, ferro battuto, legno o vasi di cotto contenenti fiori.

Art. 7

E' consentito l'uso di colori, a tinte tenui, comunque da concordare con l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva a proprio insindacabile ed unilaterale giudizio, tramite i propri organi tecnici, ogni valutazione sulle caratteristiche dimensionali ed estetiche degli elementi di arredo in funzione delle tipiche caratteristiche dello spazio pubblico ad occuparsi ovvero delle dotazioni del soprassuolo e sottosuolo, nonché nel rispetto del Codice della Strada.

Art. 8

Le strutture removibili a copertura degli spazi dati in concessione, devono essere realizzate secondo le prescrizioni tecnico -amministrative riportate nel dispositivo autorizzativo emesso dall'Amministrazione Comunale.

La concessione di occupazione di suolo pubblico è comunque per definizione rilasciata facendo sempre salvi i diritti di terzi. In caso d'intervento forzoso di ripristino dello stato dei luoghi intentato da terzi, l'Amm.ne è tenuta, all'esito di sottoscrizione di verbale di rimozione integrale degli elementi di arredo, a restituire al concessionario la quota di canone corrispondente alle mensilità non usufruite.



Anche nel caso la collocazione degli elementi di arredo non debbano dal limite di proprietà dell'edificio principale ove aderisca, l'Amm.ne potrà interpellare i titolari degli esercizi commerciali immediatamente limitrofi per l'ottenimento di un parere non vincolante onde evitare che gli stessi possano considerare eventuali svantaggi in termini di visibilità ed accesso al loro esercizio dall'avvenuta collocazione degli elementi di arredo.

In detti casi l'Amm.ne avvierà formalmente un procedimento istruttorio per concertare la più idonea posizione gli elementi di arredo.

Per particolari situazioni a prospetto tale procedura potrà essere estesa ai proprietari degli edifici limitrofi con particolare riguardo a quelli degli immobili del primo piano.

Non sarà necessario avviare alcun procedimento con le ditte limitrofe nel caso il margine degli elementi di arredo siano posti alla distanza di almeno 1,50 metri dal confine di proprietà dell'immobile principale ove è collocato l'esercizio, lo schema e con i materiali di cui all'allegato elaborato grafico.

Art. 9

E' fatto divieto di posizionare, negli spazi dati in concessione, elementi di arredo non conformi o rispondenti a quelli riportati nella richiesta di autorizzazione e nell'autorizzazione Comunale stessa.

Art. 10

Per consentire agli esercenti, il graduale adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 9, è stabilito un periodo transitorio a partire dall'approvazione del presente provvedimento, di anni uno per le strutture esistenti in alluminio, e per le strutture esistenti in legno.

ART. 11

1. Per motivi d'interesse pubblico la concessione d'occupazione del suolo pubblico con elementi d'arredo è revocata con provvedimento motivato del medesimo soggetto preposto al rilascio che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 15 giorni di preavviso.

Fra i motivi d'interesse pubblico possono annoverarsi eventuali contenziosi intrapresi da terzi avverso la collocazione degli elementi d'arredo che potrebbero veder l'Ente in posizione di svantaggio o l'esecuzione di opere pubbliche che confliggesse insanabilmente con tale installazione.

Il concessionario darà atto nel provvedimento concessorio che per motivi d'interesse pubblico, nel termine assegnato dall'Amm.ne secondo le procedure qui descritte, dovrà procedere all'integrale rimozione degli elementi d'arredo installati, a propria cura e spese senza null'altro, a nessun titolo, pretendere dall'Amm.ne concedente.

In caso d'inerzia ovvero d'inadempimento della parte ad ordine di sgombero verranno avviate le procedure di rimozione forzata.

All'esito della rimozione è dovuta al concessionario la restituzione delle quote di canone corrisposte e non godute.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi :

a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o di urgente manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso il responsabile del servizio competente provvede a comunicare al destinatario con 30 giorni di preavviso la data in cui il suolo dovrà essere reso libero di parte o di tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti.



b. per lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in tale forma per chiusura dell'esercizio od altro, per comprovati motivi di tutela d'incolumità o d'interesse pubblico l'Ente di pronto intervento è autorizzato a rimuovere gli allestimenti addebitando i costi al concessionario.

3. Nei casi di sospensione il concessionario sarà tenuto indenne dal pagamento della quota di canone, incrementata del 50%, relativa al periodo in cui gli elementi d'arredo sono risultati rimossi.

La rimozione spontanea o forzata ed il riallestimento degli elementi d'arredo a cura del medesimo concessionario risulteranno da appositi verbali.

ART. 12

1. Qualsiasi danno arrecato in fase d'allestimento o rimozione degli elementi d'arredo al suolo o sottosuolo pubblico ed alle sue dotazioni ed in genere al patrimonio pubblico, compreso alberi e giardini, dev'essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. In presenza di tali danni i settori comunali competenti potranno provvedere, previa redazione di relativo verbale di constatazione e quantificazione notificato al concessionario responsabile, all'esecuzione urgente dei necessari interventi di ripristino, con addebito al medesimo delle spese sostenute.

ART. 13

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con gli elementi d'arredo senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui gli elementi d'arredo è funzionalmente connesso, a seguito di motivata diffida dell'Amministrazione Comunale recante specifica descrizione delle contestazioni rilevate, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Qualora il titolare dell'esercizio cui agli elementi d'arredo annessa non provveda nel termine fissato al ripristino dello stato dei luoghi le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a suo carico.

L'inadempimento sarà causa ostativa, per un periodo di due anni, al rilascio di un'eventuale proroga di concessione di suolo pubblico.

3. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.

ART. 14

Per quanto non espressamente qui disciplinato si fa rinvio alle norme di ogni ordine e grado.

